

DELIBERAZIONE N° XI / 3275

Seduta del 23/06/2020

Presidente ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente

STEFANO BOLOGNINI MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

## Oggetto

autorizzazione al controllo della specie colombo di citta' per prevenire danni all'agricoltura mediante prelievo venatorio, nel periodo 20 settembre - 31 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della dir. 2009/147/ce e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 7 pagine di cui / pagine di allegati parte integrante



**VISTA** la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

**VISTA** la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed, in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica e l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

**VISTA** la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

PRESO ATTO della documentazione pervenuta dagli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca, agli atti della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie, relativa alla quantificazione dei danni causati dalla specie Colombo di città (Columba livia forma domestica), si evidenzia che l'importo dei danni accertati alle produzioni agricole da parte della specie negli anni in Lombardia, dal 2004 al 2019, è di € 932.620,00;

**RILEVATO** dalla documentazione di cui sopra che:

- l'importo complessivo dei danni causati nel 2019 è pari complessivamente a € 81.991,47;
- nel corso del 2019, le colture maggiormente interessate dai danni sono state: colza, erba medica, frumento, girasole, loietto, mais, orticole, orzo, pisello, riso, soia;
- i metodi dissuasivi messi in atto sono stati in prevalenza cannoni detonanti a qas e sono risultati scarsamente efficaci;
- il periodo in cui è stata registrata la maggior diffusione dei danni è quello compreso tra febbraio e dicembre;



DATO ATTO:

- che dai dati raccolti emerge l'inefficacia di soluzioni alternative a contenere i danni provocati dalla specie, poiché l'utilizzo di metodi di dissuasione non cruenta si è dimostrato scarsamente efficace e con effetti concentrati nel breve periodo;
- dell'ecologia e dello stato di conservazione favorevole del Colombo di città in Italia ed in Europa;

**RITENUTO** quindi di porre in essere ogni possibile azione al fine di prevenire e ridurre eventi dannosi per la salvaguardia della produzione agricola nei territori planiziali e collinari, autorizzando il controllo del Colombo di città mediante prelievo venatorio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di prevenire e limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

# **DATO ATTO che**

- la deroga in questione è esercitata durante la stagione venatoria, allo scopo di evitare gravi danni alle colture nel periodo autunno-invernale;
- gli abbattimenti sono previsti da parte dei cacciatori in possesso di licenza nelle giornate di prelievo venatorio nei soli ambiti territoriali a caccia programmata;
- il controllo riduttivo tramite abbattimenti, previsto dall'art. 19 della I. 157/92, può essere effettuato laddove venga verificata l'inefficacia di metodi ecologici di prevenzione dei danni;

**PRESO ATTO** di quanto riportato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" dove, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

**DATO ATTO** che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

RICHIAMATA la Comunicazione alla Giunta dell'Assessore Rolfi nella seduta del



12/05/2020 avente ad oggetto" Art. 19bis Legge 157/92 Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE";

**ATTESO** che, con nota n°. M1.2019.083020 del 16/04/2020, Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga per il controllo della specie Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92;

**VISTO** il parere reso da ISPRA n. 20801 del 18/05/2020, ns. protocollo n. M1.2020.00108103 del 19/05/2020, con cui l'Istituto esprime parere favorevole alla proposta di Regione Lombardia purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- al fine di assicurare che gli abbattimenti si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni, tenuto conto dell'indole prevalentemente granivora della specie, gli interventi vadano effettuati ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture interessate preferenzialmente in corrispondenza delle fasi di semina, emergenza e sviluppo iniziale delle plantule delle coltivazioni agrarie;
- gli interventi vengano attuati dalla terza settimana di settembre 2020 al 20 gennaio 2021;
- il numero massimo di capi annualmente abbattibili nelle province indicate nella richiesta presentata da Regione Lombardia, non deve superare le 20.000 unità;
- al fine di non superare il numero di capi abbattibili, è necessaria l'adozione di un sistema informatizzato in modo tale da consentire il conteggio in tempo reale del numero degli abbattimenti effettuati all'interno del territorio regionale dando pieno recepimento alla disposizione volta ad interrompere tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima consentita;
- a chiusura attività venga inviata a ISPRA una rendicontazione che riporti il numero dei capi abbattuti nel periodo di applicazione della deroga, suddivisi per tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti;

RITENUTO che in relazione alla dannosità della specie sulle colture agrarie e alla sua diffusione ed abbondanza sul territorio agricolo regionale nonché del fatto che tra le criticità vanno segnalati anche il rischio di tipo sanitario presso gli allevamenti, in quanto i piccioni possono ospitare una quantità di patogeni di varia natura trasmissibili per via aerea, feco-orale, alimentare o mediante specifici



vettori, sia possibile stabilire il numero massimo di 50.000 capi annualmente abbattibili:

**CONSIDERATO** che prevedere un numero massimo di cacciatori autorizzabili al controllo ed un numero massimo di capi prelevabili per l'intero periodo da ciascun cacciatore, siano misure adeguate ad assicurare che non venga superato il numero di capi abbattibili;

**VALUTATO** di individuare in 600 il numero massimo di cacciatori autorizzabili ad effettuare il controllo:

**RITENUTO** altresì di stabilire che i cacciatori interessati, in base alla residenza anagrafica, potranno presentare domanda di autorizzazione ai rispettivi uffici agricoltura caccia e pesca dal 1 al 30 agosto 2020 e che, qualora il numero di domande pervenute fosse superiore a 600, dovrà essere adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;

**VALUTATO** di autorizzare il prelievo del Colombo di città sul territorio regionale, nel periodo compreso tra il 20 settembre 2020 e il 20 gennaio 2021, rimandando ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro un numero massimo di capi prelevabili (50.000);

**RITENUTO** pertanto di esercitare la deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, relativamente al prelievo del Colombo di città, per la stagione venatoria 2020-2021, al fine di autorizzare il controllo della specie, a norma dell'art. 19 bis della l. 157/92;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

# **DELIBERA**

Recepite le premesse,

1. di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92, il controllo del Colombo di città (Columba livia forma



domestica), mediante abbattimento in deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE, e dell'art.19bis della 1. 157/92, nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, con le seguenti modalità:

- a) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 20 settembre 2020 e il 20 gennaio 2021 su tutto il territorio regionale;
- b) il prelievo vada effettuato ad una distanza non superiore a 100 metri in corrispondenza delle fasi di semina, emergenza e sviluppo iniziale delle plantule delle coltivazioni agrarie presenti nel periodo di applicazione della deroga;
- c) il prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dal competente ufficio agricoltura foreste caccia e pesca territoriale in base alla residenza anagrafica;
- d) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Colombo di città, ovvero CC:
- e) il prelievo dovrà essere attuato da appostamento fisso e appostamento temporaneo, mediante utilizzo di zimbelli non vivi e stampi attrattori, con uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici e preferibilmente con pallini in materiali alternativi al piombo;
- 2. di stabilire un numero massimo pari a 50.000 capi prelevabili ed un numero massimo pari a 600 cacciatori autorizzabili al controllo;
- 3. di stabilire che i cacciatori interessati al prelievo dovranno, in base alla residenza anagrafica, fare richiesta di autorizzazione al controllo ai rispettivi uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali o alla Provincia di Sondrio, nel periodo compreso tra il 1 e il 31 agosto 2020 e che, in caso di superamento del numero massimo di 600, verrà adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
- 4. di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore in funzione del numero di domande pervenute;



- 5. di prevedere che gli uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali e la Provincia di Sondrio trasmettano alla U.O. competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi i dati relativi al prelievo in deroga del Colombo di città, mediante una rendicontazione comprendente il numero di capi abbattuti, suddivisi per periodo di abbattimento e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti entro e non oltre il 30 aprile 2021, affinché la Giunta Regionale possa ottemperare a quanto previsto dal comma 6, art. 19bis, della I. 157/92;
- 6. di prevedere che i controlli saranno effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della L. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;
- 7. di autorizzare il Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora gli Uffici Territoriali Regionali lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Colombo di città;
- 8. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



DELIBERAZIONE N° XI / 3427

Seduta del 28/07/2020

**ATTILIO FONTANA** Presidente

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente GIULIO GALLERA

> STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI

MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI

DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI

RAFFAELE CATTANEO **SILVIA PIANI** RICCARDO DE CORATO **FABIO ROLFI** 

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI CLAUDIA MARIA TERZI

PIETRO FORONI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

## Oggetto

DGR N. 3275 DEL 23/06/2020. "AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLA SPECIE COLOMBO DI CITTA' PER PREVENIRE DANNI ALL'AGRICOLTURA MEDIANTE PRELIEVO VENATORIO, NEL PERIODO 20 SETTEMBRE 31 Gennaio 2021, ai Sensi dell'art. 9, Comma 1, lett. a) della dir. 2009/147/ce e degli artt. 19 e 19 BIS DELLA L. 157/92". ADEGUAMENTO DEL PRELIEVO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 3 pagine di cui / pagine di allegati parte integrante



**VISTA** la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

**VISTA** la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed, in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica e l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

**VISTA** la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

VISTA la D.G.R. 3275 del 23/6/2020 ad oggetto: "Autorizzazione al controllo della specie colombo di città per prevenire danni all'agricoltura mediante prelievo venatorio, nel periodo 20 settembre - 31 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della L. 157/92" con la quale si autorizzava il prelievo di un numero massimo di 50.000 esemplari di colombo di città:

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 005015 del 15-07-2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale viene chiesto l'adeguamento del provvedimento al parere reso da ISPRA in data 18 maggio 2020 prot. 20801, che fissa in n. 20.000 i capi prelevabili di colombo di città, pena l'avvio della procedura di diffida;

CONSIDERATO che con successiva nota prot. M1.2020.0173382 del 16/07/2020, la U.O Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico Venatorie della Direzione Generale Agricoltura ha comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che, nonostante le oggettive motivazioni evidenziate nella delibera n. 3275 concernenti i danni indiretti causati dalla specie, tra i quali i rischi di natura sanitaria presso gli



allevamenti, si sarebbe provveduto a sottoporre alla Giunta l'adeguamento della D.G.R. n. 3275 del 23/6/2020 conformemente a quanto indicato nel parere reso da ISPRA in merito al numero degli esemplari di colombo di città di cui è autorizzato il prelievo, ovvero 20.000 anziché 50.000;

**RITENUTO** pertanto di modificare la D.G.R. 3275 del 23/6/2020 relativamente al numero massimo di esemplari di colombo di città prelevabili, adeguandolo al parere reso da ISPRA, fissando un numero massimo di esemplari di colombo di città prelevabili pari a 20.000;

**VALUTATO** di far salva ogni altra previsione di cui alla D.G.R. 3275 del 23/6/2020 in merito ai metodi e ai tempi del controllo ed alle altre prescrizioni ivi approvate;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

Recepite le premesse,

- 1. di modificare la D.G.R. 3275 del 23/6/2020, fissando un numero massimo di esemplari di colombo di città prelevabili pari a 20.000, in adeguamento al parere reso da ISPRA;
- 2. di far salva ogni altra previsione di cui alla D.G.R. 3275 del 23/6/2020 in merito ai metodi e ai tempi del controllo ed alle altre prescrizioni ivi approvate;
- 3. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L. e sul portale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge